

REGOLAMENTO IVASS N. 17 DEL 19 GENNAIO 2016 CONCERNENTE IL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV, CAPO I (VIGILANZA SUL GRUPPO) E CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTICOLI DA 220 A 233 DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (CD. *SOLVENCY II*) E DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 216-ter e 216-sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74, (di seguito “Codice”).

Il Regolamento dà in primo luogo attuazione agli articoli da 220 a 233 della direttiva *Solvency II*, riguardanti la disciplina di dettaglio in materia di criteri e modalità di calcolo della solvibilità di gruppo. Si tratta di previsioni che, per il loro contenuto tecnico, l’art. 216-sexies del Codice ha ritenuto opportuno rinviare alla normativa secondaria IVASS¹.

Con il presente Regolamento vengono altresì, recepite le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di calcolo della solvibilità di gruppo, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (Requisiti di 1° pilastro), volte a garantire l’applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il quadro normativo in tema di calcolo della solvibilità di gruppo è integrato dalle specifiche previsioni dettate in materia dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito “Atti delegati”), direttamente applicabili negli Stati membri.

Considerata l’ampiezza delle modifiche apportate alla solvibilità di gruppo dalla direttiva, dagli Atti delegati e dalle linee guida EIOPA, il presente Regolamento riscrive interamente la materia, abrogando il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, concernente la verifica della solvibilità corretta, le modalità di calcolo con la relativa modulistica, nonché l’adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.

A differenza del Regolamento n. 18/2008 il presente Regolamento non contiene:

- specifiche indicazioni in tema di modulistica per il calcolo della solvibilità di gruppo, in quanto si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;
- una trattazione distinta per l’adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari, considerato che tale disciplina è contenuta nel Regolamento (UE) 2014/342, direttamente applicabile negli Stati membri, relativo ai metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari, a cui si rinvia nell’articolo 30 del presente Regolamento.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia, in uno Stato membro o in uno Stato terzo, devono calcolare la solvibilità di gruppo. A tale calcolo è tenuta anche l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana

¹ Gli articoli 231 e 232 della direttiva sono già recepiti, rispettivamente, negli articoli 207-*octies* e 216-*septies* del Codice. Per la frequenza del calcolo valgono le previsioni contenute nell’articolo 216-*quater* del Codice.

che partecipa nelle imprese prima menzionate, o che è soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del Codice o che controlla una società strumentale. Il calcolo della solvibilità di gruppo deve essere effettuato applicando il metodo standard basato sul bilancio consolidato; in casi particolari è possibile utilizzare il metodo della deduzione e dell'aggregazione o una combinazione dei due metodi

* * *

Il Regolamento si compone di 34 articoli ripartiti in cinque titoli.

Il Titolo I – contiene Disposizioni di carattere generale concernenti le fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2) e l'ambito di applicazione (art. 3). I criteri e le modalità per la scelta di applicare o disapplicare ai sottogruppi italiani le disposizioni della normativa assicurativa italiana, primaria e secondaria, sono disciplinati nel Regolamento di attuazione degli articoli 210 e 210-ter del Codice, concernente la vigilanza sul gruppo. Pertanto, le disposizioni del presente Regolamento sulla solvibilità di gruppo trovano attuazione se, sulla base dei predetti criteri, si applica al sottogruppo nazionale la vigilanza di gruppo con riferimento al calcolo di solvibilità, secondo quanto previsto dagli articoli 220-*bis*, 220-*quater* e 220-*septies* del Codice.

L'articolo 4 è volto all'identificazione del perimetro del gruppo rilevante ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo: il calcolo della solvibilità di gruppo deve comprendere tutti i rischi e tutte le imprese controllate e partecipate, tranne quelle escluse dall'ambito della supervisione di gruppo ai sensi dell'art. 210-*quater* del Codice (linea guida 1), considerando lo stesso perimetro del gruppo indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato (linea guida 7). Si prevedono istruzioni per l'accuratezza e completezza dei dati utilizzati ai fini del calcolo (linea guida 2), l'individuazione dei rapporti di influenza dominante e notevole (linea guida 3) e l'applicabilità allo stesso gruppo di più d'uno dei casi di supervisione di cui all'art. 210, comma 1 del Codice (linea guida 4). Nel caso l'impresa madre sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista, il calcolo della solvibilità non si applica a tale livello ma solo al livello dell'eventuale sottogruppo per il quale ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3. All'impresa di partecipazione assicurativa mista si applica la disciplina relativa alle operazioni infragruppo di cui all'art. 215-*quinquies* e seguenti del Codice (linea guida 6).

L'articolo 5 stabilisce i criteri per l'individuazione dell'impresa di partecipazione assicurativa, riprendendo quanto già contenuto nell'articolo 4 del Regolamento n. 18/2008.

Il Titolo II - Scelta del metodo di calcolo e criteri di valutazione - introduce i due metodi che possono essere utilizzati per calcolare la solvibilità di gruppo, i criteri di valutazione ed il trattamento delle imprese escluse dall'area della vigilanza di gruppo.

L'articolo 6 individua le imprese tenute al calcolo della solvibilità di gruppo. In applicazione del principio di proporzionalità, per i gruppi formati da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana controllante una società strumentale, il calcolo non è dovuto se la controllante è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

L'articolo 7 (articolo 220 della direttiva e linea guida 8) prevede, conformemente all'articolo 216-ter del Codice l'applicazione per *default* del metodo di calcolo basato sul bilancio consolidato. Qualora l'applicazione esclusiva di tale metodo risulti inappropriata o fuorviante sulla base della considerazione di tutti gli elementi di cui all'articolo 328 degli Atti delegati, l'IVASS, previa consultazione delle altre Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può

consentire l'applicazione del metodo alternativo della deduzione e dell'aggregazione o una combinazione dei due metodi. Nel comma 3 dell'articolo è integrata la linea guida che specifica che l'IVASS, nel valutare se sia possibile applicare il metodo della deduzione e dell'aggregazione con riferimento ad un'impresa controllata o partecipata, deve considerare la significatività del volume e del valore delle operazioni infragruppo tra l'impresa da includere nel calcolo con il metodo alternativo e le altre entità incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo.

L'articolo 8 (articolo 230 della direttiva e linee guida 19, 20, 21, 22, 24, 25) disciplina il calcolo della solvibilità di gruppo quando si usa il metodo basato sul bilancio consolidato, ossia il metodo standard. La solvibilità di gruppo è data dalla differenza tra i fondi propri ammissibili di gruppo ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, calcolati sulla base dei dati consolidati così come definiti agli articoli 335 e 336 degli Atti Delegati.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità consolidato minimo (spesso indicato anche come *SCR floor*) è pari almeno alla somma del Requisito Patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllante o partecipante e della quota proporzionale del Requisito Patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione o riassicurazione controllate o partecipate.

L'articolo integra altresì le linee guida EIOPA e, conformemente ad esse, specifica che:

- comma 2 (linea guida 19) - i dati consolidati devono essere calcolati a partire dai dati del bilancio consolidato ma valutati sulla base delle norme della direttiva, recepite nel Codice, e degli Atti delegati per quanto riguarda il rilevamento e la valutazione delle voci di bilancio, nonché l'inclusione e il trattamento delle imprese controllate o partecipate;
- comma 3 (linea guida 20) - se i conti consolidati a livello di gruppo sono espressi in Euro, nel calcolo del rischio valutario del gruppo le attività e le passività nelle valute ancorate all'Euro sono oggetto di uno *shock* ridotto quando se ne calcola il rischio valutario rispetto all'Euro, anche se derivano dal consolidamento di imprese localizzate in paesi con valuta non ancorata all'Euro;
- comma 4, lett. b) (linea guida 21) - nel caso le imprese controllate o partecipate abbiano sede in uno Stato terzo, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità consolidato minimo il gruppo deve fare riferimento al requisito locale in base al quale l'autorizzazione sarebbe revocata, indipendentemente da ogni considerazione legata all'equivalenza;
- comma 5 (linea guida 22) - quando l'*SCR floor* non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi, il gruppo ne informa immediatamente l'IVASS. Entro un mese dal rilevamento dell'inosservanza, il gruppo presenta un piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base di gruppo ammissibili almeno al livello dell'*SCR floor* o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantirne l'osservanza. Non è applicabile, a livello di gruppo, la disposizione prevista per le imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo cui le autorità di vigilanza possono anche restringere o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in quanto si tratta di un potere non direttamente attribuito dalla direttiva all'autorità di vigilanza del gruppo;
- comma 7 (linea guida 24) - l'IVASS considera la significatività di ogni maggiorazione di capitale imposta a livello di impresa di assicurazione o riassicurazione appartenente al gruppo per scostamenti significativi del profilo di rischio dalle ipotesi sottese al calcolo dell'*SCR* per valutare se sia necessaria una maggiorazione di capitale anche a livello di gruppo;
- comma 8 (linea guida 25) - analoga valutazione è effettuata con riguardo alla maggiorazione di capitale, imposta a livello di impresa di assicurazione o

riassicurazione appartenente al gruppo, a causa di scostamenti significativi del suo sistema di governo societario dalle norme del Codice.

L'articolo 9 (articolo 233 della direttiva e linea guida 27) disciplina il metodo di calcolo alternativo della deduzione e dell'aggregazione, dando completa attuazione all'articolo 233 della direttiva. Nel comma 8 è stata data attuazione alla linea guida che precisa che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, calcolato secondo tale metodo, è dato dalla somma dei Requisiti Patrimoniali di Solvibilità individuali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo che già includono eventuali maggiorazioni di capitale imposte a livello di imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo.

L'articolo 10 (linea guida 26) si occupa della valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo.

L'articolo 11 (linea guida 23) disciplina il trattamento dei rischi specifici di gruppo, ossia di quei rischi che sono presenti a livello di singola impresa del gruppo, ma hanno un impatto diverso a livello di gruppo o che sono presenti solo a livello di gruppo.

L'articolo 12 (articolo 224 della direttiva) precisa che, ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, i criteri di valutazione delle attività e delle passività sono quelli stabiliti a livello di impresa di assicurazione e di riassicurazione, come specificati nel Codice e negli Atti delegati.

L'articolo 13 specifica che le partecipazioni nelle imprese escluse dall'ambito della supervisione di gruppo ai sensi dell'articolo 210-quater del Codice (i.e. nelle imprese che: hanno sede in un paese terzo qualora vi siano ostacoli al trasferimento delle informazioni; presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo; la cui inclusione sarebbe inopportuna o fuorviante ai fini della supervisione di gruppo) sono valutate a zero. Si tratta di un'estensione, a livello di gruppo, del trattamento di tali fattispecie previsto nell'articolo 13, paragrafo 2, degli Atti delegati. Tale approccio riflette gli orientamenti emersi in sede EIOPA.

Il Titolo III – Principi generali e criteri applicativi del calcolo - si occupa dei principi generali e dei criteri applicativi del calcolo in tema di quota proporzionale, di eliminazione del doppio o plurimo computo dei fondi propri e di eliminazione della creazione infragruppo di capitale.

Il Capo I definisce i criteri per la determinazione della quota proporzionale da utilizzare nel calcolo della solvibilità di gruppo e per la limitazione della responsabilità dell'impresa controllante in caso di *deficit* di solvibilità dell'impresa controllata.

L'articolo 14 (articolo 221 della direttiva e linea guida 9) stabilisce che il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate, calcolata secondo le disposizioni dell'articolo. La quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati è utilizzata per il calcolo della solvibilità di gruppo, del calcolo delle riserve tecniche, della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite a livello di gruppo, nonché del minimo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità consolidato di gruppo.

L'articolo prevede, inoltre, al comma 5 la possibilità che il deficit di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale qualora la responsabilità dell'impresa controllante sia rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta.

I commi 7 e 8 attuano il paragrafo 2 dell'articolo 221 della direttiva in un modo corrispondente all'articolo 12, comma 3 del Regolamento n. 18/2008. Al fine di conseguire una semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese si prevede, tuttavia, che l'impresa comunichi all'IVASS la percentuale, senza dover attendere istruzioni di dettaglio al riguardo.

L'articolo 15 (linea guida 10) prevede i criteri per la rilevazione del *deficit* di solvibilità della controllata su base proporzionale, a differenza del Regolamento 18/2008, che stabiliva che il *deficit* della controllata fosse sempre imputato per intero alla capogruppo. Ai fini della limitazione della responsabilità, la controllante dovrà dimostrare, fra l'altro, che: non sussistono impegni né garanzie di supporto alla controllata; l'investimento nella stessa non è considerato strategico; non beneficia di vantaggi derivanti dalla sua partecipazione in forma di operazioni infragruppo. Nel caso la controllante chieda di utilizzare un modello interno di gruppo, non può limitare in nessun caso la propria responsabilità per le imprese incluse nel calcolo.

Il Capo II si occupa del calcolo dei fondi propri di gruppo ammissibili e si apre con la Sezione I - Principi generali. Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili. Eliminazione della creazione infragruppo di capitale.

L'articolo 16 (articolo 222 della direttiva) stabilisce che, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, non è consentito il doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tra le imprese considerate ai fini di tale calcolo. Analoga disposizione era contenuta nel Regolamento n. 18/2008. Nel comma 5 si prevede la computabilità dei fondi propri ammissibili dell'impresa controllata, non effettivamente disponibili a livello di gruppo, fino al contributo di tale impresa al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, secondo le indicazioni dell'articolo 18.

L'articolo 17 (articolo 223 della direttiva) riprende il principio della eliminazione della creazione infragruppo di capitale: sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa controllante o partecipante e l'impresa controllata o partecipata, l'impresa controllante o partecipante o un'altra impresa controllata o partecipata di una delle sue imprese controllanti o partecipanti. Analoga disposizione era contenuta nel Regolamento n. 18/2008.

La Sezione II si occupa dei criteri applicativi per il calcolo dei fondi propri di gruppo.

L'articolo 18 (linea guida 12 e Allegato 1 alle linee guida) stabilisce, con riguardo a quanto specificato nell'articolo 16, comma 5, le modalità di calcolo del contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato e la formula standard. Nel corpo dell'articolo è stata integrata, per chiarezza espositiva, la formula contenuta nell'allegato 1 alle linee guida.

Ai sensi dell'articolo 330, paragrafo 5 degli Atti delegati, è rispetto a tale ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllate che devono essere calcolati gli eventuali fondi propri non disponibili a livello di gruppo.

Quando i gruppi applicano un modello interno possono usare proporzioni di "attribuzione" della diversificazione diverse e che meglio riflettono le specificità del gruppo.

E' importante precisare che, in ogni caso, si tratta di un calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate necessario solo ai fini della determinazione dei fondi propri non ammissibili a livello di gruppo, che non ha alcun impatto sui calcoli del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione.

L'articolo 19 (linea guida 13) stabilisce - conformemente alle linee guida EIOPA - che i gruppi devono calcolare anche i fondi propri non disponibili delle imprese partecipate (che non sono controllate) quando hanno un impatto di rilievo sui fondi propri di gruppo.

L'articolo 20 (linea guida 14) si occupa del trattamento delle quote di minoranza a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. L'articolo 330, paragrafo 4, lettera a) degli Atti delegati specifica che non si considera disponibile, a livello di gruppo, la parte di fondi propri attribuibile agli interessi di minoranza calcolati sulla differenza fra i fondi propri ed il contributo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo delle controllate assicurative e riassicurative, delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista. Tale quota va sempre dedotta dai fondi propri di gruppo. L'articolo del Regolamento precisa il processo di deduzione che il gruppo deve seguire per evitare che alcuni importi vengano dedotti due volte, laddove ci siano anche fondi propri non disponibili a livello di gruppo.

Gli interessi di minoranza nelle imprese strumentali controllate devono, ai sensi dell'articolo 330, paragrafo 4, lett. b), essere dedotti per intero.

L'articolo 21 (linea guida 15) disciplina il trattamento dei fondi separati (*ring-fenced funds*) e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità (*matching adjustment portfolios*) a livello di gruppo.

I fondi separati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate sono considerati fondi separati anche a livello di gruppo. A questi devono aggiungersi quelli delle controllate in paesi terzi che rilevano nel calcolo di gruppo ma non sono soggetti alle regole *Solvency II* a livello di singola impresa.

Il trattamento dei fondi separati a livello di gruppo richiede uno specifico trattamento delle operazioni infragruppo. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, le operazioni infragruppo relative ad ogni fondo separato significativo e la parte restante non devono essere eliminate. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è dato dalla somma del:

- Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di ogni fondo separato significativo calcolato al lordo delle operazioni infragruppo;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo diversificato calcolato con riferimento alla parte restante dei dati consolidati.

I dati consolidati usati per il calcolo dei fondi propri di gruppo sono invece al netto delle operazioni infragruppo. Per ogni fondo separato significativo, la somma di tutti gli aggiustamenti previsti a livello di imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo è la parte dei fondi propri che deve essere dedotta dai fondi propri di gruppo attraverso un apposito aggiustamento nella riserva di riconciliazione.

La parte di portafoglio delle attività e delle obbligazioni per le quali le imprese ricorrono all'aggiustamento di congruità (*matching adjustment portfolio*) è trattata come i fondi separati ai fini del calcolo sia dei fondi propri ammissibili di gruppo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.

L'articolo 22 (linea guida 16) disciplina gli aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo.

Quando si usa il metodo basato sul bilancio consolidato, per determinare i fondi propri ammissibili a livello di gruppo a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, il gruppo deve:

- a) calcolare i fondi propri di gruppo sulla base dei dati consolidati e al netto delle operazioni infragruppo che comportino doppio o multiplo computo di capitale;

- b) dedurre da questi e dai rispettivi livelli i fondi propri non disponibili a livello di gruppo, inclusi i fondi propri relativi agli interessi di minoranza ed ai fondi separati;
- c) applicare alla parte rimanente dei fondi propri, quindi disponibile a livello di gruppo, gli stessi limiti quantitativi applicabili ai livelli 1, 2, e 3 previsti dall'articolo 82 degli Atti delegati a livello individuale per determinare i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e dell'SCR *floor*.

Il **Titolo IV** disciplina il trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo e comprende le seguenti previsioni.

L'articolo 23 (articolo 225 della direttiva) disciplina il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate e partecipate aventi sede in Italia o in un altro Stato membro. Nel calcolo della solvibilità di gruppo vanno incluse tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; se queste hanno sede in uno Stato membro, diverso da quello dell'impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo, il calcolo tiene conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito stabilito dallo Stato membro in questione. In tal modo è stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 225 della direttiva, ripresa dall'articolo 216-sexies, comma 1, lett. c) del Codice. La scelta effettuata è coerente con quanto già previsto nel Regolamento n. 18/2008 e con gli orientamenti internazionali emersi nell'ambito del Comitato sulla vigilanza sui gruppi (IGSC) dell'EIOPA.

Gli articoli 24 e 25 (articolo 227 della direttiva) disciplinano l'inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo e la verifica dell'equivalenza: ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, quest'ultima è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata. Se nello Stato terzo in cui ha sede, detta impresa è soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa settoriale italiana, il calcolo tiene conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dallo Stato terzo interessato. L'IVASS può tuttavia chiedere che detti calcoli siano effettuati secondo le disposizioni del Codice e del presente Regolamento, tenuto conto dei rischi dell'impresa ivi ubicata rispetto a quelli totali del gruppo, della struttura del gruppo e delle difformità del regime prudenziale di vigilanza dello Stato terzo.

L'articolo 26 (articolo 226 direttiva) disciplina l'inclusione, nel calcolo della solvibilità di gruppo, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie e delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie specificando che, ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, sono trattate come imprese di assicurazione e riassicurazione. Tutte le *holdings* intermedie devono essere incluse nel calcolo, ovunque abbiano sede le imprese da esse controllate o partecipate, quindi non necessariamente nel territorio della Repubblica. Il trattamento delle *holdings* controllanti è nell'articolo 216-ter del Codice, comma 4, per cui non è stato ripetuto nel presente Regolamento.

L'articolo 27 specifica ulteriormente il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista, siano esse controllanti o intermedie, stabilendo che, esclusivamente ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, sono

tenute a calcolare un Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale secondo le disposizioni del Regolamento applicabili alle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

La direttiva e gli Atti delegati non prevedono tale obbligo in maniera esplicita; tuttavia alcune norme degli Atti delegati lo richiedono implicitamente, in particolare l'articolo 336(b) relativo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese partecipate, l'articolo 330(4)(a) relativo al calcolo delle quote di minoranza e l'articolo 372(2)(c)(ii) relativo alla relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza. Tali articoli prevedono per l'impresa di partecipazione assicurativa e l'impresa di partecipazione finanziaria mista lo stesso trattamento previsto per le imprese di assicurazione di riassicurazione.

In sede EIOPA la questione è stata lungamente discussa proprio per la mancanza di un chiaro quadro normativo e, anche se non è stata specificamente definita nelle linee guida, secondo gli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di vigilanza sui gruppi assicurativi (IGSC) dell'EIOPA il calcolo di un requisito nozionale è necessario sia per gli specifici aspetti sopra indicati sia quando si usa il metodo della deduzione e dell'aggregazione.

L'articolo 28 (articolo 228 della direttiva e linea guida 11) disciplina l'inclusione delle imprese degli altri settori finanziari: ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa controllante o partecipante in un ente creditizio, impresa di investimento o ente finanziario, si applica, con riferimento a tali imprese, il metodo basato sul bilancio consolidato o il metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE (cd direttiva conglomerati). Se le imprese di un altro settore finanziario presenti nel gruppo assicurativo formano a loro volta un gruppo (ad es. bancario) soggetto a requisiti patrimoniali settoriali, la capogruppo del più ampio gruppo assicurativo può considerare i requisiti patrimoniali di tale gruppo invece della somma dei requisiti individuali per ciascuna impresa dell'altro settore finanziario.

L'articolo 29 (articolo 229 direttiva) stabilisce che, se per qualunque motivo, l'IVASS non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa controllante o partecipante, relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di detta impresa nell'impresa controllante o partecipante è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.

In alternativa alla deduzione, l'IVASS può valutare a zero tali partecipazioni. In questo modo si è esteso a livello di gruppo il trattamento previsto per le imprese di assicurazione e riassicurazione dall'articolo 13, paragrafo 2 degli Atti Delegati. Tale approccio riflette gli orientamenti emersi nei lavori condotti in ambito EIOPA per la redazione delle Linee Guida.

Il Titolo V contiene Disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 30 richiama le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2014/342 relativo all'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/342 per i conglomerati assicurativi, il metodo del consolidamento previsto dalla direttiva *Solvency II* è da ritenersi equivalente al metodo del consolidamento previsto dalla direttiva conglomerati, purché l'ambito del consolidamento sia lo stesso. Entrambi i metodi assicurano, infatti, l'eliminazione del doppio computo di capitale e il calcolo dei fondi propri secondo le regole e i limiti settoriali.

L'articolo 31 precisa che le imprese di cui all'articolo 3 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS il calcolo della solvibilità di gruppo utilizzando i prospetti di cui

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza

Seguono poi le disposizioni in tema di abrogazioni (art. 32), pubblicazione ed entrata in vigore (art. 33) e disposizioni transitorie (art. 34).